



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario Straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016

CGRTS-0020887-P-18/05/2026

Agli USR Territoriali

Alle Reti tecniche

Oggetto: Ordinanza del Commissario Straordinario n. 272 del 4 maggio 2026 – Art. 7. Modifica all'art. 73, comma 12 del TURP Testo Unico della Ricostruzione Privata. Chiarimenti.

Nel corso della Cabina del 30 aprile 2026, è stata approvata l'Ordinanza n. 272 che, all'art. 7 rubricato “*Modifiche ai commi 9, 12 e 13 dell'art. 73 del Testo Unico della Ricostruzione Privata*” al secondo comma, dispone modificando l'art. 73 comma 12 del medesimo TURP e prevedendo quanto segue:

“Fermo restando quanto stabilito dal precedente comma 2, in occasione del SAL 0, l'interessato può chiedere il riconoscimento di un anticipo non superiore al 20% dell'importo dei lavori ammessi a contributo e comunque fino a un importo massimo di € 500.000,00 comprensivo di tutti i SAL 0 attivi. Unitamente alla richiesta dell'anticipo l'interessato presenta apposita fideiussione o polizza fideiussoria da rilasciarsi da parte di imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività, oppure dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del [decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385](#), che svolgano in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'apposito albo e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa. La garanzia fideiussoria di cui al periodo precedente, di importo pari a quello richiesto in anticipazione, prevede espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta nell'interesse dell'impresa affidataria dei lavori a favore

Sede istituzionale Palazzo Wedekind, piazza Colonna, 366 - 00187 Roma tel. 06 67799200

Sede operativa Roma Via del Quirinale, 28 - 00187 Roma tel. 06 67795118

Sede operativa Rieti Via Giuseppe Pitoni, 2 - 02100 Rieti tel. 0746 1741925

comm.ricostruionesisma2016@pec.governo.it - commissario.sisma2016@governo.it



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario Straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016

del Vicecommissario. L'interessato, altresì, dovrà dichiarare sotto la propria responsabilità e ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 2000 tutti i SAL 0 attivi. In caso di accertata falsità delle dichiarazioni rese si applicano le disposizioni di cui all'art. 35, comma 2, del TURP".

La norma suddetta ha la finalità di governare e disciplinare il ricorso all'istituto dell'anticipo richiedibile dall'interessato in occasione del SAL 0 e di limitarne il ricorso, onde evitare un incontrollato e incondizionato accesso all'anticipazione in difetto di un effettivo svolgimento delle attività connesse alla ricostruzione. Pertanto, la *ratio* ultima della norma è quella di accelerare i tempi dei cantieri attraverso la leva della limitazione del ricorso all'istituto dell'anticipazione per attività di ricostruzione che non procedano speditamente.

In argomento, sono tre i presidi apprestati per il conseguimento della finalità anzidetta:

- a) riduzione del tetto dell'anticipo richiedibile per singolo SAL 0;
- b) previsione di un importo massimo dell'anticipo complessivo richiedibile, a valere su tutti i SAL 0 attivi;
- c) prestazione di apposita fideiussione o polizza fideiussoria.

Muovendo da quest'ultima previsione, connessa alla prestazione di apposita garanzia per arginare comportamenti speculativi, non meritevole di particolari approfondimenti in questa sede, si precisa che, come cennato, la modifica introdotta con l'Ordinanza n. 272 definisce un limite massimo di ricorso all'anticipazione sia per singolo SAL 0, che passa dal precedente 30% al 20% dell'importo dei lavori ammessi a contributo, nonché un tetto limite da computarsi su tutti i SAL 0 attivi, fissato in € 500.000,00. I due limiti indicati devono essere rispettati cumulativamente e non già alternativamente, in quanto il limite previsto di € 500.000,00 riferibile a tutti i SAL 0 attivi è introdotto da "*e comunque*": la formulazione della norma comporta, dunque, il rispetto congiunto e simultaneo di questi parametri.

Da quanto anzi precisato, deriva che l'interessato può presentare più istanze di anticipo, purché gli importi riconosciuti per le singole opere siano comunque contenuti nel limite massimo di € 500.000,00. Resta anche inteso che tale ultimo tetto, di € 500.000,00, oltre ad essere auto dichiarato dall'interessato, andrà monitorato da parte degli Uffici Speciali per la Ricostruzione (attraverso l'impiego della piattaforma di Gestione Digitale Sisma Centro Italia – GEDISI), in quanto esso



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario Straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016

rappresenta un limite “dinamico”: infatti, attraverso lo svolgimento e la conclusione dei lavori nonché attraverso la conseguente restituzione frazionata delle anticipazioni ricevute in fase di SAL 0, possono man mano liberarsi utili spazi finanziari, che consentono di ottenere (ulteriori) anticipazioni eventualmente in precedenza precluse.

Da ultimo, merita di essere approfondita la definizione di “SAL 0 attivi” che erodono lo spazio finanziario dei 500.000,00 euro concedibili come complessiva anticipazione. Richiamata la finalità della norma come anzi precisata, cioè di consentire una sostanziale accelerazione dei cantieri in corso, sono considerati “SAL 0 attivi” quelli per cui sia stata richiesta, in fase di SAL 0, un'anticipazione e non sia ancora seguito un ulteriore SAL. Per l'effetto e al contrario, il SAL 0 non sarà più considerato “attivo”, ai fini del calcolo che interessa, ove all'anticipazione ottenuta in sede di SAL 0 sia poi seguito un successivo e ulteriore SAL; al ricorrere di SAL successivi al SAL 0, dunque, l'importo dell'anticipazione ottenuta potrà defalcarsi dal complessivo ammontare riconoscibile, sempre nell'ambito del tetto massimo di € 500.000,00.

Restando a disposizione per ogni ulteriore concorso, si porgono

Cordiali saluti.

Il Commissario

Sen. Avv. Guido Castelli